

**POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
NUOVI OBBLIGHI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI**

(Decreto Legge 29 novembre 2008, n.185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2)

L'articolo 16 del Decreto Legge 185/2008 introduce importanti novità in tema di Posta Elettronica Certificata.

In particolare si prevede:

1. obbligo per le costituite imprese in forma societaria di indicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Le imprese già costituite in forma societaria hanno tre anni di tempo per adempiere al relativo obbligo;
2. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato hanno l'obbligo di comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) entro un anno. Gli indirizzi comunicati saranno resi consultabili in via telematica attraverso apposito elenco curato dai relativi Ordini o Collegi.

In dettaglio:

Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. **Entro tre anni tutte le imprese già costituite** in forma societaria, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato dovranno comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

A richiesta dei clienti, questo studio, attraverso la piattaforma CGN, ha la possibilità di attribuire ai medesimi una nuova casella di Posta Elettronica Certificata con estensione "**nome.cognome@cgn.legalmail.it**" oppure "**ragionesociale@cgn.legalmail.it**" che **potrà anche essere variato autonomamente dal cliente compilatore della richiesta** (ad eccezione dell'estensione @cgn.legalmail.it che non può essere variata).

Il rilascio della predetta casella di posta comporta un canone annuo da versare direttamente a mezzo RID bancario all'Ente certificatore CGN per un importo ancora non definito, ma che in via ufficiosa dovrebbe aggirarsi intorno a non più di venti euro l'anno oltre Iva. Il servizio prestato da parte dello studio scrivente per l'attivazione della predetta casella di posta è gratuito.

Cordiali saluti

Salerno, 9 febbraio 2009

Giovanni Di Filippo